


Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
96/C 216/01	ECU.....	1
96/C 216/02	Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti	2
96/C 216/03	Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico pubblicato conformemente all'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE	3
96/C 216/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.760 — Klöckner/ARUS) (¹)	5
96/C 216/05	Richiesta di investigazione di una concentrazione (Caso n. IV/M.801 — Blokker/Toys R Us) (¹)	6
96/C 216/06	Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 giugno 1996 al 15 luglio 1996 [<i>Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio</i>]	7
96/C 216/07	Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 giugno 1996 al 15 luglio 1996 (<i>Decisione(i) presa(e) in virtù dell'articolo 14 della direttiva 75/319/CEE o dell'articolo 22 della direttiva 81/851/CEE</i>)	8



(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

II *Atti preparatori***Commissione**

96/C 216/08	Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'«aiuto alle popolazioni sradicate (profughi, sfollati e rimpatriati) nei PVS-ALA»	10
96/C 216/09	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura	14
96/C 216/10	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante deroga, per quanto riguarda l'obbligo di messa a riposo per la campagna 1997/1998, al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi	15

III *Informazioni***Commissione**

96/C 216/11	Bando di gara per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (n. 1/1996)	16
96/C 216/12	Phare — Elaborazione di una politica dell'ambiente e ravvicinamento della legislazione — Programma Phare relativo all'ambiente, 1994, Ungheria — Invito a manifestare il proprio interesse per il processo di preselezione	23
96/C 216/13	Phare — Sistema di informazione bancaria — Bando di gara d'appalto lanciato dalla Banca nazionale ceca e dalla Commissione delle Comunità europee nel quadro del programma Phare	24
96/C 216/14	Fornitura di una carta di credito professionale ai funzionari ed agenti della Commissione	25
96/C 216/15	Studio sul sistema globale di navigazione via satellite — Bando di gara d'appalto (VII — A 2 41/96) per la realizzazione di uno studio relativo alla definizione di un sistema globale di navigazione via satellite internazionale controllato da civili (GNSS) per la Direzione generale Trasporti — Procedura aperta	26
96/C 216/16	Acquisizione da parte degli organismi umanitari di beni non più utilizzati dalla Commissione europea — Procedura ristretta	27
96/C 216/17	Sistema di controllo accessi — Procedura ristretta	28
96/C 216/18	Pubblicazione di un bollettino mensile — Procedura aperta	30
96/C 216/19	Phare — Lavori di ammodernamento delle ferrovie — Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione delle Comunità europee per conto del governo polacco e finanziata nel quadro del programma Phare	31

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

25 luglio 1996

(96/C 216/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,2521	Marco finlandese	5,80035
Corona danese	7,34823	Corona svedese	8,44492
Marco tedesco	1,90483	Sterlina inglese	0,828079
Dracma greca	303,341	Dollaro USA	1,29098
Peseta spagnola	161,540	Dollaro canadese	1,77303
Franco francese	6,45746	Yen giapponese	139,258
Sterlina irlandese	0,796899	Franco svizzero	1,55304
Lira italiana	1954,07	Corona norvegese	8,19705
Fiorino olandese	2,13889	Corona islandese	85,6433
Scellino austriaco	13,4055	Dollaro australiano	1,63622
Scudo portoghese	195,918	Dollaro neozelandese	1,85485
		Rand sudafricano	5,71515

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

(96/C 216/02)

I costi medi annuali non tengono conto della riduzione del 20 % prevista negli articoli 94, paragrafo 2 e 95, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72.

I costi medi netti mensili sono stati ridotti del 20 %.

COSTI MEDI PER LE PRESTAZIONI IN NATURA — 1993 ⁽¹⁾

I. Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Le somme da restituire nell'ambito delle prestazioni in natura fornite nel 1993 ai familiari, in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

	<i>Anni</i>	<i>Netti mensili</i>
Regno Unito	900,47 UKL	60,03 UKL

II. Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi da restituire nell'ambito delle prestazioni in natura fornite nel 1993, in virtù dell'articolo 28 e 28a del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, verranno determinati in base ai seguenti costi medi:

	<i>Anni</i>	<i>Netti mensili</i>
Regno Unito	1 628,55 UKL	108,57 UKL

COSTI MEDI PER LE PRESTAZIONI IN NATURA — 1994

I. Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi da rimborsare nell'ambito delle prestazioni in natura fornite nel 1994 ai familiari, in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

	<i>Anni</i>	<i>Netti mensili</i>
Spagna	81 644 PTA	5 443 PTA

II. Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

Gli importi da rimborsare nell'ambito delle prestazioni in natura fornite nel 1994 in virtù dell'articolo 28 e 28a del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, verranno determinati in base ai seguenti costi medi:

	<i>Anni</i>	<i>Netti mensili</i>
Spagna	321 321 PTA	21 421 PTA

⁽¹⁾ Costi medi: Spagna (GU n. C 123 del 19. 5. 1995).
 Costi medi: Lussemburgo e Paesi Bassi (GU n. C 262 del 7. 10. 1995).
 Costi medi: Belgio e Francia (GU n. C 118 del 23. 4. 1996).

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico pubblicato conformemente all'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE

(96/C 216/03)

In applicazione dell'articolo 41 della direttiva del Consiglio n. 93/16/CEE del 5 aprile 1993 relativa alla formazione specifica in medicina generale ⁽¹⁾, gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate per conformarsi alle disposizioni di detta direttiva. In seguito a tale notifica, la Commissione, conformemente all'articolo 41 ne dà comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* indicando le denominazioni adottate da ciascuno Stato membro dei diplomi, certificati e altri titoli di formazione e, se del caso, dei titoli professionali.

L'elenco delle denominazioni ricevute dalla Commissione figura in appresso:

1. Denominazione dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione

BELGIO:	Titre d'agr�ation en qualit� de m�decin g�n�raliste/Titel van erkenning als huisarts
DANIMARCA:	Tilladelse til at betegne sig som alment praktiserende l�ge
GERMANIA:	Zeugnis �ber die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin
GRECIA:	Τ�τλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής
SPAGNA:	Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria
FRANCIA:	Dipl�me d'Etat de docteur en m�decine (avec document annex� attestant la formation sp�cifique en m�decine g�n�rale)
IRLANDA:	Certificate of specific qualifications in general medical practice
ITALIA:	Attestato di formazione specifica in medicina generale
LUSSEMBURGO:	Non esistono titoli di formazione in quanto non viene effettuata alcuna formazione in Lussemburgo
PAESI BASSI:	Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst
AUSTRIA:	Arzt f�r Allgemeinmedizin
PORTOGALLO:	Diploma do internato complementar de cl�nica geral
FINLANDIA:	Todistus l�k�rin perusterveydenhuollon lis�koulutuksesta/Bevis om till�ggsutbildning av l�kare i prim�rv�rd
SVEZIA:	Bevis om kompetens som allm�npraktiserande l�kare (Europal�kare) utf�rdat av Socialstyrelsen
REGNO UNITO:	Certificate of prescribed/equivalent experience

⁽¹⁾ GU n. L 165 del 7. 7. 1993, pag. 1.

2. Denominazione dei titoli professionali

BELGIO:	Médecin généraliste agréé/Erkende huisarts
DANIMARCA:	Alment praktiserende læge
GERMANIA:	Praktischer Arzt/Ärztin
GRECIA:	Ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής
SPAGNA:	Especialista en medicina familiar y comunitaria
FRANCIA:	Médecin qualifié en médecine générale
IRLANDA:	General medical practitioner
ITALIA:	Medico di medicina generale
LUSSEMBURGO:	Médecin généraliste
PAESI BASSI:	Huisarts
AUSTRIA:	Arzt für Allgemeinmedizin
PORTOGALLO:	Assistente de clínica geral
FINLANDIA:	Yleislääkäri/allmänläkare
SVEZIA:	Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)
REGNO UNITO	General medical practitioner

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.760 — Klöckner/ARUS)**

(96/C 216/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18 luglio 1996 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Klöckner Stahl- und Metallhandel GmbH, controllata dalla VIAG AG, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo del 62 % dell'impresa ARUS Distribution Industrielle SA.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Klöckner Stahl- und Metallhandel GmbH: stoccaggio e distribuzione di prodotti in acciaio,
 - ARUS: stoccaggio e distribuzione di prodotti in acciaio, forniture per imprese edilizie.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.760 — Klöckner/ARUS, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Richiesta di investigazione di una concentrazione**(Caso n. IV/M.801 — Blokker/Toys R Us)**

(96/C 216/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 16 luglio 1996 è pervenuta alla Commissione una richiesta da parte dello Stato olandese in conformità all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾ affinché la Commissione esamini la concentrazione mediante la quale l'impresa Blokker BV ha acquisito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo dell'impresa Toys R Us BV, consociata olandese dell'impresa Toys R Us, a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Blokker: commercio al dettaglio di articoli casalinghi, giocattoli e altri prodotti,

— Toys R Us: commercio al dettaglio di giocattoli e prodotti connessi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la richiesta sia stata effettuata in conformità all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.801 — Blokker/Toys R Us, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

(¹) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 giugno 1996 al 15 luglio 1996

[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio ()]*

(96/C 216/06)

— Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
21. 6. 1996	Caelyx	Sequus Pharmaceuticals Incorporated 10, Barley Mow Passage UK-London W4 4PH	EU/1/96/011/001-002	25. 6. 1996
25. 6. 1996	Bondronat	Boehringer Mannheim GmbH Sandhofer Straße 116 D-68298 Mannheim	EU/1/96/012/001	27. 6. 1996
25. 6. 1996	Bonviva	Galenus Mannheim GmbH Sandhofer Straße 116 D-68298 Mannheim	EU/1/96/013/001	27. 6. 1996

— Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
28. 6. 1996	Gonal-F	Ares Serono (Europe) Ltd 112, Harley Street UK-London W1N 1AF	EU/1/95/001/001-016	1. 7. 1996
11. 7. 1996	Gonal-F	Ares Serono (Europe) Ltd 112, Harley Street UK-London W1N 1AF	EU/1/95/001/001-016	15. 7. 1996

Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:

Agenzia europea di valutazione dei medicinali,
7, Westferry Circus, Canary Wharf,
UK-London E14 4HB.

(*) GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 1.

Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 giugno 1996 al 15 luglio 1996

[Decisione(i) presa(e) in virtù dell'articolo 14 della direttiva 75/319/CEE ⁽¹⁾ o dell'articolo 22 della direttiva 81/851/CEE ⁽²⁾]

(96/C 216/07)

— Revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio

Data della decisione	Nomi del medicinale	Titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Stati membri interessati	Data della notifica
26. 6. 1996	(Naftidrofuryl)			27. 6. 1996
	Praxilene (200 mg/10 ml)	Lipha Brusselsesteenweg, 288 B-3090 Overijse	Regno del Belgio	
	Esdeprax (200 mg/10 ml)	Lagepha SA Vieux chemin du poète, 25 B-1301 Bierges	Regno del Belgio	
	Naftilong PI (200 mg/10 ml)	Hexal Pharma GmbH Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen	Repubblica federale di Germania	
	NX (200 mg/10 ml)	ISIS Pharma GmbH Breithauptstraße 3—5 D-08056 Zwickau	Repubblica federale di Germania	
	Nafti-Puren Infusionslösungs- konzentrat (200 mg/10 ml)	Klinge Pharma GmbH Berg-am-Laim-Straße 129 D-81673 München	Repubblica federale di Germania	
	Artocoron PI (200 mg/10 ml)	Knoll Deutschland GmbH Rathausplatz 10—12 D-67059 Ludwigshafen	Repubblica federale di Germania	
	Dusodril PI (200 mg/10 ml)	Lipha Arzneimittel GmbH Zeche Katharina 6 D-45307 Essen	Repubblica federale di Germania	
	Protimer N (200 mg/10 ml)	Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Straße 3 D-89143 Blaubeuren	Repubblica federale di Germania	
	AM Naftidrofuryl (200 mg/10 ml)	Nordmark Arzneimittel GmbH Pinnauallee 4 D-25436 Uetersen	Repubblica federale di Germania	
	Nafti-ratiopharm p.i. (200 mg/10 ml)	Ratiopharm GmbH & Co Graf-Arco-Straße 3 D-89079 Ulm	Repubblica federale di Germania	
	Naftisalut (200 mg/10 ml)	Salutas Fahlberg-List Pharma GmbH Alt Salbke 60—63 D-39049 Magdeburg	Repubblica federale di Germania	
	Luctor PI (200 mg/10 ml) Nafti Sanofi PI (200 mg/10 ml)	Sanofi Winthrop GmbH Augustenstraße 10 D-80333 München	Repubblica federale di Germania	

⁽¹⁾ GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13, modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 22).

⁽²⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31).

Data della decisione	Nomi del medicinale	Titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Stati membri interessati	Data della notifica
26. 6. 1996	Praxilene	Remek SA Katechaki Street 58 GR-115 25 N. Psychiko	Repubblica ellenica	27. 6. 1996
	Praxilene (200 mg/10 ml)	FAES c/Máximo Aguirre, 14 E-48940 Lejona	Regno di Spagna	
	Praxilene (200 mg/10 ml)	Groupe Lipha 34, rue Saint-Romain F-69008 Lyon	Repubblica francese	
	Cerebrax (200 mg/10 ml)			
	Esdedril (200 mg/10 ml)			
	Praxilene Forte Ampoules 200 mg (200 mg/10 ml)	Helsin Birex Pharmaceuticals Ltd Unit 4, Heath Industrial Park, Heath Road, Sandyford Industrial Estate IRL-Dublin	Irlanda	
	Praxilene (200 mg/10 ml)	Lipha SA Brusselsesteenweg, 288 B-3090 Overijse	Granducato di Lussemburgo	
	Nafitlong PI (200 mg/10 ml)	Hexal AG Industriestraße 25 D-83607 Holzkirchen	Granducato di Lussemburgo	
	Praxilene (200 mg/10 ml)	Lipha-Sigma Laboratório dos produtos Sigma SA Rua Alfredo da Silva, 3-6 P-1300 Lisboa	Repubblica portoghese	
Praxilene forte (200 mg/10 ml)	Lipha Pharmaceuticals Ltd Harrier House High Street UK-West Drayton UB7 7QG, Middlesex	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord		

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'«aiuto alle popolazioni sradicate (profughi, sfollati e rimpatriati) nei PVS-ALA»⁽¹⁾

*(96/C 216/08)**COM(96) 234 def. — 95/0162(SYN)*

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 23 maggio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

considerando la convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, adottata il 28 luglio 1951 dalla conferenza delle Nazioni Unite sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi, nonché il protocollo di New York adottato il 31 gennaio 1967, e le altre risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite sulla politica relativa ai rifugiati;

considerando la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, la convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979 e la convenzione dei diritti del bambino del 1989;

considerando la risoluzione del Parlamento europeo sull'aiuto a favore dei profughi nei paesi in via di sviluppo, adottata il 16 dicembre 1983⁽²⁾ e le risoluzioni successive;

considerando che sia il Consiglio che il Parlamento europeo hanno invitato la Comunità ad impegnarsi maggiormente in questo settore;

considerando che l'efficacia dei programmi di appoggio alle popolazioni sradicate (profughi, rimpatriati e sfollati) dipende dal coordinamento degli aiuti sia a livello europeo che degli altri finanziatori, organizzazioni non governative e organizzazioni delle Nazioni Unite;

considerando la necessità di accrescere gli sforzi intesi a prevenire i conflitti e di favorire una soluzione pacifica dei conflitti politici o delle guerre, causa degli spostamenti delle popolazioni;

considerando che esiste un crescente riconoscimento internazionale della «condizione di profugo de facto», derivante da situazioni sia generalizzate che individuali, definite dalla dichiarazione di Cartagena del 1984 e raccomandate dal Consiglio d'Europa e dal Parlamento europeo;

considerando che la condizione di profugo può dipendere dalla persecuzione di taluni gruppi sociali e che è necessario promuovere il principio di non discriminazione;

considerando che è necessario far rispettare il principio secondo il quale i profughi non devono essere ricacciati e che casi di violazione dei diritti umani dovranno essere portati dinanzi ai tribunali;

considerando che è necessario far rispettare il principio secondo il quale profughi e sfollati non devono in alcun caso essere costretti a rientrare nel loro paese, o regione, d'origine, ma tutti i rimpatri o rientri devono avvenire nel rispetto della volontà delle persone interessate;

considerando l'esperienza notevole per quanto riguarda i soccorsi alle popolazioni sradicate acquisita dagli organismi e dalle agenzie specializzate o dalle organizzazioni non governative nell'attuazione di questo tipo di azioni;

⁽¹⁾ GU n. C 237 del 12. 9. 1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 278.

considerando che la Comunità auspica che l'azione a favore delle popolazioni stradicate si inserisca in una prospettiva volta a trasformare la fase di sussistenza in una fase di autosufficienza;

considerando che per i paesi in questione questo tipo di aiuto costituisce un requisito necessario allo sviluppo e apporta pertanto un notevole contributo agli obiettivi della politica di cooperazione dell'Unione enunciati nell'articolo 130 U del trattato;

considerando che l'aiuto dell'Unione europea non dispensa i governi ospitanti e i donatori dal loro obbligo di sostenere i diritti dell'uomo dei profughi conformemente alle convenzioni internazionali;

considerando che è necessario fissare le modalità e le norme di gestione applicabili alle azioni di cooperazione nel settore dell'assistenza alle popolazioni stradicate (profughi, sfollati e rimpatriati),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità attua un programma di sostegno e assistenza destinato alle popolazioni stradicate (profughi, sfollati e rimpatriati, smobilitati) nei paesi dell'America Latina e dell'Asia, per aiutarle nella fase intermedia che si inserisce tra l'intervento umanitario che risponde ad una situazione d'emergenza, e l'eventuale attuazione di un aiuto al ripristino o una cooperazione allo sviluppo nel momento in cui l'evolversi della situazione lo permetta.

Articolo 1 bis

La creazione di strutture democratiche e la promozione dei diritti dell'uomo formano parte integrante dei programmi di assistenza alle popolazioni stradicate dei paesi in via di sviluppo dell'America Latina e dell'Asia. Tutti i gruppi interessati, nonché le popolazioni locali che accolgono profughi e sfollati, partecipano pienamente alla valutazione dei bisogni e all'attuazione dei programmi di assistenza. L'assistenza e i fondi sono destinati a gruppi vulnerabili, che comprendono le donne, i bambini, le popolazioni indigene, gli handicappati e gli anziani.

Articolo 2

In tale ambito, la Comunità appoggerà, tra le altre, le seguenti azioni:

1. aiuto alla sussistenza, al mantenimento e all'insediamento dei profughi nei paesi di asilo;
2. assistenza e appoggio alle popolazioni delle regioni d'asilo, intese ad attenuare l'incidenza della presenza delle popolazioni stradicate;
3. aiuto al rimpatrio;
4. aiuto al reinsediamento delle popolazioni rifugiate o sfollate nei luoghi di origine o in un'altra zona da loro scelta, ivi compreso l'eventuale reinsediamento in un paese terzo;
5. assistenza all'insediamento temporaneo o definitivo degli sfollati in altre regioni all'interno del loro paese;
6. aiuto all'integrazione economica nel paese d'asilo dei profughi che non desiderano o non possono rientrare nel loro paese di origine;
7. appoggio allo sviluppo socioeconomico, al reinserimento sociale, ivi compreso il sostegno alla conciliazione/mediazione, nelle zone di rientro;
8. aiuto comprendente la realizzazione dell'autosufficienza alimentare, la fornitura di ripari, attrezzature sanitarie, acqua potabile, assistenza sanitaria di base, anche nel settore della riproduzione, aiuto psicologico, istruzione e infrastrutture di base, in attesa dell'avvio di azioni di ripristino o di sviluppo;
9. appoggio alla smobilitazione e al reinserimento nella vita civile degli ex combattenti;
10. operazioni di sminamento, quando necessarie, intese a garantire la sicurezza delle popolazioni durante i loro spostamenti, e a permettere il loro insediamento, il reinsediamento e l'integrazione nella vita sociale ed economica del paese o della regione d'asilo o di rientro, nonché operazioni intese a promuovere la sensibilizzazione e la sicurezza in materia di mine.
10. bis aiuto alle operazioni di consulenza e sostegno giuridico agli sfollati, intese a far valere i loro diritti di proprietà;
10. ter azioni destinate a porre rimedio ai danni ambientali causati dagli ingenti spostamenti di popolazioni;
10. quater programmi specifici a favore delle donne sfollate, imperniati sulla lotta contro la violenza sessuale, il sostegno ai gruppi di donne sul posto e l'attuazione di servizi esclusivi per le donne, ivi com-

presi l'assistenza alle donne vittime di stupro, il trattamento di malattie a trasmissione sessuale e i programmi sanitari per madri e bambini;

10. *quinquies* aiuto alla promozione dell'unità familiare, ivi compresi i programmi di ricerca e di raggruppamento familiare;
10. *sexies* aiuto relativo al regolamento giudiziario dei casi di violazione dei diritti dell'uomo perpetrati contro gli sfollati.

Articolo 3

1. I beneficiari finali sono le persone sradicate, provenienti o provvisoriamente residenti in tutti i paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America Latina:

- a) secondo la convenzione relativa allo statuto dei profughi adottata il 28 luglio 1951 dalla conferenza delle Nazioni Unite sullo statuto dei profughi e degli apolidi, per profugo si intende «qualsiasi persona che temendo di essere perseguitata a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a un certo gruppo sociale o delle sue opinioni politiche, si trova al di fuori del paese di cui ha la nazionalità e che non è in grado di chiedere, o in ragione del timore di cui sopra, non intende chiedere la protezione di questo paese»;
- b) per «sfollati» si intendono le persone o i gruppi che sono sfollati all'interno del proprio paese per ragioni analoghe a quelle indicate nella convenzione del 1951 e che hanno bisogno di una protezione internazionale, ma non beneficiano dello statuto di profughi definito dalla convenzione del 1951;
- c) per «rimpatriati» si intendono le persone o i gruppi che, dopo essere fuggiti dai luoghi di origine, in seguito, spontaneamente o per l'evolversi della situazione, hanno deciso di rientrare nel loro paese o regione di origine.

2. L'aiuto s'indirizza anche:

- a) alle popolazioni locali dei paesi d'asilo le cui risorse sociali, economiche e amministrative contribuiscono ad accogliere e ad assistere i profughi e gli sfollati, per consentire loro di realizzare a più lungo termine progetti destinati all'autosufficienza, all'integrazione o al reinserimento di queste persone;
- b) agli ex combattenti degli eserciti regolari e dei movimenti armati di opposizione smobilitati, e alle loro famiglie e basi sociali.
- b) *bis* alle persone che hanno bisogno di una protezione internazionale in quanto una grave minaccia pesa sulla loro vita, sulla loro libertà o sulla loro sicurezza, a causa di persecuzioni, di un conflitto armato o di gravi agitazioni dell'ordine pubblico;

Articolo 4

All'attuazione dell'assistenza specializzata e tecnica potranno partecipare le organizzazioni non governative, le organizzazioni insediate a livello locale, le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni di aiuto internazionale, le autorità nazionali, regionali o locali e altri partner adeguati.

Articolo 5

1. I mezzi previsti dalle azioni di cui all'articolo 2 comprendono segnatamente studi, assistenza tecnica, istruzione o altri servizi, forniture e lavori, controlli e missioni di valutazione e di verifica.

2. I fondi comunitari possono finanziare anche spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, spese di funzionamento in valuta o in moneta locale, a seconda delle esigenze di attuazione delle azioni.

3. Sono previste azioni sistematiche per ottenere un contributo, segnatamente finanziario, da parte dei responsabili o dei partner che trarranno il beneficio finale dall'azione (paesi, comunità locali, imprese o altri), nei limiti delle loro possibilità, in funzione della natura di ogni singola azione.

4. Saranno incoraggiate opzioni di cofinanziamento, in particolare con gli Stati membri o con organizzazioni multilaterali, regionali o di altro tipo. Le misure necessarie saranno adottate per sottolineare il carattere comunitario degli aiuti forniti a titolo del presente regolamento.

5. Per potenziare la coerenza e la complementarità tra le azioni finanziate dalla Comunità e quelle finanziate dagli Stati membri, per garantire un'efficacia ottimale di tutte le azioni, la Commissione adotta tutte le misure necessarie al coordinamento, segnatamente:

- a) creazione di un sistema di scambio sistematico delle informazioni sulle azioni finanziate o il cui finanziamento è previsto da parte della Comunità e gli Stati membri;
- b) il coordinamento in loco delle azioni attraverso riunioni periodiche e lo scambio di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e gli Stati membri nel paese beneficiario.

Articolo 6

Il sostegno finanziario a titolo del presente regolamento si attua attraverso aiuti non rimborsabili.

Articolo 7

1. La Commissione è responsabile della preparazione, della decisione e della gestione delle azioni descritte nel presente regolamento, secondo le procedure di bilancio e di altro tipo in vigore, segnatamente quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.
2. Le decisioni concernenti le azioni il cui finanziamento a titolo del presente regolamento superi 5 Mio di ECU per azione e qualsiasi modifica di tali azioni che comporti un superamento pari al 20 % dell'importo inizialmente previsto per l'azione interessata, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.
3. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento stipulati a titolo del presente regolamento prevedono segnatamente la possibilità per la Commissione e la Corte dei conti di procedere a controlli in loco secondo le modalità usuali definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.
4. Laddove le misure o le azioni si attuano attraverso convenzioni di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, queste non prevedono il finanziamento da parte della Comunità dei pagamenti di tasse, diritti e imposte.
5. La partecipazione alle gare e ai contratti è aperta a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo.
6. Le forniture provengono dagli Stati membri o dallo Stato beneficiario o da altri paesi in via di sviluppo, Eccezionalmente, e previa giustificazione, le forniture possono provenire da altri paesi.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, ossia il comitato ALA, creato ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) 443/92, adottato il 25 febbraio 1992 dal Consiglio.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato presenta il suo parere sul progetto in questione entro un termine che il presidente ha la facoltà di fissare in funzione dell'urgenza della questione, se del caso procedendo a votazione. Il parere è inserito nel verbale e ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione vi figuri.

La Commissione tiene nel massimo conto il parere del comitato ed essa lo informa della maniera in cui ne ha tenuto conto.

3. Una volta all'anno è previsto lo scambio dei punti di vista in base ad una presentazione da parte del rappresentante della Commissione degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno successivo.

Articolo 9

Al termine di ogni esercizio di bilancio, la Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, comprendente il resoconto delle azioni finanziate durante l'esercizio e una valutazione dell'attuazione del presente regolamento durante l'esercizio.

La relazione presenta in particolare informazioni precise e dettagliate concernenti i responsabili con i quali gli accordi o i contratti di esecuzione sono stati conclusi.

La relazione include inoltre un riassunto delle valutazioni esterne effettuate, se del caso, relative alle azioni specifiche.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento forma l'oggetto di una revisione, cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

(96/C 216/09)

COM(96) 261 def. — 96/0155(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 12 giugno 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la produzione di piante vive e prodotti della floricoltura costituisce un'attività economica molto importante in molti paesi dell'Unione europea;

considerando che l'aumento della produzione in seno alla Comunità europea e l'incremento delle importazioni dai paesi terzi comporta il rapido aumento dell'offerta di tali prodotti; che, di conseguenza, è opportuno incentivare il consumo;

considerando che esistono possibilità di aumentare il consumo dei prodotti comunitari nella Comunità e fuori di essa, in particolare attraverso una migliore informazione dei consumatori attuali e potenziali e una maggiore rispondenza della produzione alle esigenze dei consumatori;

considerando che le varie categorie professionali del settore devono svolgere un ruolo particolare nell'attuazione delle misure dirette allo sviluppo del consumo;

considerando che è opportuno incoraggiare azioni specifiche di promozione del consumo attraverso una partecipazione finanziaria della Comunità a tali azioni; che è necessario disporre che le azioni finanziate siano sistematicamente sottoposte ad una valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi perseguiti;

considerando che le misure previste sono destinate a regolarizzare il mercato delle piante vive e dei prodotti della floricoltura; che occorre pertanto considerare le spese oggetto del cofinanziamento comunitario come un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità può partecipare al finanziamento di azioni dirette a promuovere il consumo di piante vive e di pro-

dotti della floricoltura comunitari (codice NC 06), presentate e attuate da associazioni rappresentative delle attività del settore.

Articolo 2

1. L'obiettivo delle azioni di cui all'articolo 1 è costituito dalla pubblicità e dalle pubbliche relazioni, comprese l'organizzazione e la partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni commerciali, all'interno e all'esterno della Comunità.

Le azioni possono essere precedute, se necessario, da indagini di mercato promosse allo scopo di stabilire gli atteggiamenti e i comportamenti dei consumatori e, se del caso, essere affiancate da attività di consulenza offerta ai vari operatori economici del settore in materia di marketing.

2. Le azioni di cui all'articolo 1 non devono essere orientate in funzione di marchi commerciali, né favorire i prodotti provenienti da un particolare Stato membro.

Articolo 3

1. La partecipazione al finanziamento delle azioni previste dal presente regolamento è considerata una misura di intervento destinata a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

2. La partecipazione non può essere superiore al 60 % del costo reale delle azioni.

Articolo 4

Le azioni di cui all'articolo 1 possono essere finanziate dalla Comunità per un periodo non superiore a tre anni. Nel corso del terzo anno viene effettuato uno studio di valutazione. Lo studio ha lo scopo di valutare il grado di realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, nonché l'opportunità di proseguire l'azione.

Articolo 5

Le azioni previste dal presente regolamento e le relative modalità di applicazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante deroga, per quanto riguarda l'obbligo di messa a riposo per la campagna 1997/1998, al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

(96/C 216/10)

COM(96) 285 def. — 96/0162(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 20 giugno 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92⁽¹⁾, dispone che, per fruire dei pagamenti compensativi nel quadro del regime generale, i produttori hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione una percentuale prestabilita dei loro seminativi, che tale percentuale dovrebbe essere riveduta in base all'andamento della produzione e del mercato;

considerando che dall'introduzione di detto regime il mercato dei cereali è pervenuto ad un migliore equilibrio in seguito al calo della produzione e all'aumento del consumo interno; che tale situazione, associata ad un livello molto basso delle scorte e a prezzi molto elevati sul mercato mondiale, ha determinato una diminuzione significativa delle scorte nonché un forte rialzo dei prezzi dei cereali sul mercato comunitario;

considerando che l'attuale congiuntura del mercato dei cereali rischia, a breve termine, di mettere in questione la presenza della Comunità sul mercato mondiale e di compromettere alcuni risultati conseguiti dopo la riforma dei seminativi, in particolare l'incremento del consumo dei cereali nell'alimentazione animale; che è pertanto oppor-

tuno fissare ad un livello inferiore a quello risultante dalle disposizioni in vigore la percentuale di ritiro dalla produzione per il periodo che inizia al più tardi il 15 gennaio 1997 per la campagna 1997/1998;

considerando che in caso di trasferimento dell'obbligo di messa a riposo la percentuale di base del 18 % è aumentata del 3 %; che, a seguito della diminuzione della percentuale di base, è opportuno adattare il suddetto aumento per mantenere un rapporto analogo tra la percentuale di base e la percentuale di aumento conseguente a un trasferimento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92, per la campagna 1997/1998

- l'obbligo di messa a riposo di cui al paragrafo 1 è fissato al 5 %;
- l'aumento di cui al paragrafo 7, secondo trattino, è fissato all'1 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile unicamente alla messa a riposo per la campagna 1997/1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. .../96 (GU n. L ...).

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), Paris
 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Frankfurt am Main
 Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Roma
 Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten (HPA), Den Haag
 Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), Bruxelles
 Ministère de l'agriculture (BIRB), Luxembourg
 Intervention Board for Agricultural Produce (IBAP), Reading
 Irish Sugar Intervention Agency (ISIA), Dublin
 Direktoratet for Markedsordningerne (EF-D), København
 Υπηρεσία Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων (ΥΔΑΓΕΠ), Αθήνα
 Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), Madrid
 Ministério do Comércio e Turismo, Direcção-Geral do Comércio, Lisboa
 Agrarmarkt Austria, Wien
 Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö, Helsinki
 Statens jordbruksverk (SJV), Jönköping

Bando di gara per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

(n. 1/1996)

(96/C 216/11)

I. Oggetto

1. È indetta una gara permanente principale per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10.
2. La gara permanente si effettua conformemente alle disposizioni:
 - dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 ⁽¹⁾,
 - e del regolamento (CE) n. 1464/96 ⁽²⁾.

II. Termini

1. La gara permanente rimane aperta sino ad una data da determinare ulteriormente. Durante il periodo della sua validità, si procede a gare parziali.

- 2.1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale decorre dal 1° agosto 1996 e scade alle ore 10.30 del 7 agosto 1996.
- 2.2. Per le successive gare parziali, il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 10.30 del mercoledì di ogni settimana.
- 2.3. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi.
- 2.4. Inoltre, le gare parziali previste per mercoledì 25 dicembre 1996, 1° gennaio 1997 e 26 marzo 1997 non avranno luogo.
3. Le ore limite fissate nel presente bando sono le ore del Belgio.
4. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, il bando di gara è valido per tutte le gare parziali che vengano effettuate nel periodo di validità della gara permanente.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1991, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 42.

III. Offerte

1. Col presente bando si invitano gli interessati a presentare, per ogni gara parziale, le offerte relative all'importo del prelievo all'esportazione e/o della restituzione all'esportazione dello zucchero di cui al titolo I.
 - 2.1. Le offerte scritte devono pervenire al più tardi alla data e all'ora indicate nel titolo II, punto 2, mediante deposito contro dichiarazione di ricevuta oppure mediante lettera raccomandata, telexscritto o telegramma o telecopia ad uno dei seguenti indirizzi:
 - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
Via Palestro 81
I-00185 Roma
[telex: 613 003 Minagrin per l'AIMA;
Tel.: (39-6) 47 49 91; telefax: (39-6) 445 39 40]
 - Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre
120, boulevard de Courcelles
F-75017 Paris
(telex: FIRS Paris: 644 597/650 411;
tel.: 47 66 51 80; telefax: 47 63 18 44)
 - Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,
Referat 325
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
(Telex: 411 727; teletex n. 699 7633, 699 7624;
tel.: (0 69) 15 64-0; telefax: (0 69)
15 64-624/793).
 - Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten
Stadhoudersplantsoen 12
NL-2517 JL Den Haag
[telex 32579; tel.: (070) 370 87 08, telefax (070)
346 14 00 — (070) 370 84 44]
 - Bureau d'intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
(telex n. 240 76 e n. 655 67; tel.: 287 24 11,
telefax: 230 25 33, 280 03 07)
 - Intervention Board for Agricultural Produce,
Lancaster House
Hampshire Court
UK-NE4 7YE Newcastle Upon Tyne
(tel.: 091 273 9696, ext. 5279;
fax: 091 226 1839; telex: 848 302)
 - Irish Sugar Intervention Agency, Department of
Agriculture
Agriculture House, Kildare Street
IRL-Dublin 2
[telex: AGRI 242 80 e AGRI 51 182; tel.:
78 90 11; telefax: (01) 61 62 63]
 - Direktoratet for Markedsordningerne
EF-direktoratet
Nyropsgade 26
DK-1602 København V
[telex: 15 137; tel. (45) 33 92 70 00;
telefax: (45) 33 92 69 48]
 - Υπηρεσία Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προ-
ϊόντων
Αχαρνών 5, Αθήνα
[telex 221 734 — 221 735 — 221 738;
telefax: (31) 22 82 21 Hellenic Sugar Industry,
Thessaloniki, Hellas]
 - Servicio Nacional de Productos Agrarios
C/Beneficencia, 8
E-28004 Madrid
(telex SENPA E 23 427, tel.: 347 63 10,
522 43 87; telefax: 521 098 32)
 - Ministério do Comércio e Turismo
Direcção-Geral do Comércio
Av. da República, 79
P-1100 Lisboa Cedex
(tel.: 1/796 37 23, telefax: 1/796 37 23,
1/793 22 10)
 - Agrarmarkt Austria
Dresdnerstraße 70
A-1200 Wien
(Tel.: 1/33 151; Telefax: 1/33 151/199)
 - Maa- ja metsätalousministeriö
Interventioyksikkö
Liisankatu 8
PL 232
FIN-00171 Helsinki
[Tel.: (90) 1601; telefax: (90) 160 97 90]
 - Statens jordbruksverk
Vallgatan 8
S-551 82 Jönköping
[telex: 709 91 SJV-S, tel.: (46) 36-15 50 00,
telefax: (46) 36-19 05 46]
 - 2.2. Le offerte che non sono presentate per telexscritto, telegramma o telecopia devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. Sulla busta interna, anch'essa sigillata, deve essere apposta la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara permanente per la determinazione di un prelievo all'esportazione e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco n. 1/1996 — Riservato».
3. L'offerta deve precisare:
 - a) gli estremi della gara (n. 1/1996);
 - b) il nome e indirizzo dell'offerente;
 - c) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
 - d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in ecu con tre cifre decimali;

- e) l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui alla lettera c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
4. L'offerta è valida soltanto se:
- a) prima della scadenza del termine di presentazione, la cauzione di cui al titolo IV, ovvero una prova dell'avvenuta costituzione della cauzione stessa, è pervenuta ad uno degli indirizzi di cui al titolo III, punto 2.1, preso in considerazione dall'offerente per la presentazione della sua offerta;
 - b) si riferisce ad un quantitativo pari almeno a 250 t di zucchero bianco;
 - c) è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui al titolo V, punto 6.1, lettera b), il o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;
 - d) è corredata da una dichiarazione dell'offerente attestante che il prodotto da esportare è zucchero bianco di qualità sana, leale e mercantile, del codice NC 1701 99 10;
 - e) è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:
 - completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui al titolo VI, punto 3, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui al titolo V, punto 6.1, lettera b), non sia rispettato, e
 - informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro i 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non sia utilizzato;
 - f) contiene tutte le indicazioni di cui al titolo III, punto 3.
5. L'offerta, le prove e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
6. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente bando di gara o contenenti condizioni diverse da quelle previste nello stesso non sono prese in considerazione.
7. Le offerte presentate non possono essere ritirate.
8. Nell'offerta si può specificare che essa si considera presentata soltanto se:
- a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;
 - b) l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto.

IV. Cauzione

- 1.1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 11 ECU per 100 kg di zucchero da esportare ai sensi della presente gara.
- 1.2. La cauzione di cui al precedente punto 1.1, fatto salvo il disposto di cui al titolo VI, punto 3, costituisce per gli aggiudicatari all'atto della presentazione della domanda di cui al titolo V, punto 6.1, lettera b) la cauzione del titolo di esportazione.
- 2.1. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto bancario riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi, espressa nella moneta dello stesso Stato. La garanzia è costituita a favore dell'organismo competente interessato.
- 2.2. Tuttavia, per le offerte presentate presso l'organismo competente tedesco, la cauzione è costituita a favore della Repubblica federale di Germania. Per le offerte presentate presso l'organismo competente degli altri Stti membri, la garanzia può essere costituita tramite un istituto di credito riconosciuto dallo Stato membro interessato. La garanzia è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
- 3.1. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata soltanto:
 - a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non sia stato dato seguito alla loro offerta,
 - b) per quanto riguarda gli aggiudicatari, che non hanno richiesto il loro titolo di esportazione in causa nel termine previsto al titolo V, punto 6.1, lettera b), nel limite di 10 ECU per 100 kg di zucchero bianco.

Tuttavia, questa parte di cauzione, che può essere svincolata, è ridotta di un importo che rappresenta la differenza esistente, se del caso:

— tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorché quest'ultimo importo è più elevato del primo, oppure

— tra l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorché quest'ultimo importo è meno elevato del primo;

c) per quanto riguarda gli aggiudicatari per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 29, lettera b) e dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2137/95⁽²⁾, l'obbligo di esportare derivante dal titolo V, punto 6.1, lettera b), alle condizioni dell'articolo 33 di detto regolamento.

3.2. La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall'interessato.

V. Aggiudicazione

1. Previo esame delle offerte, per ogni gara parziale può essere fissato un quantitativo massimo.

2. Può essere deciso di non dare seguito ad una determinata gara parziale.

3.1. Salvo il caso d'applicazione delle disposizioni del punto 2 e fatto salvo quanto disposto ai punti 4 e 5, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3.2. Salvo il caso d'applicazione della disposizione del punto 2 e fatto salvo quanto disposto ai punti 4 e 5, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

4. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo:

— nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato;

— nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

5.1. Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al punto 4 si risolva, per effetto dell'offerta presa in considerazione, in un superamento del quantitativo massimo, all'offerente in causa viene aggiudicato soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo.

5.2. Le offerte che indicano lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

— proporzionalmente al quantitativo specificato in ciascuna di esse,

— ovvero, per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare,

— ovvero per estrazione a sorte.

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

6.1. L'aggiudicatario ha:

- a) diritto al rilascio alle condizioni di cui alla lettera b), per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione, recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione menzionati nell'offerta;
- b) l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni interessate del regolamento (CEE) n. 3719/88, una domanda di titolo di esportazione per tale quantitativo al più tardi:
 - l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale prevista la settimana successiva, oppure
 - l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva, quando nella settimana in questione non sia prevista alcuna gara parziale;
- c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non è stato rispettato, ai sensi dell'articolo 29, lettera b), e dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'importo di cui al titolo VI, punto 3.

6.2. Tale diritto e tali obblighi non sono trasmissibili.

7.1. L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti del risultato della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

7.2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi della gara (n. 1/1996);
- b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
- c) l'importo espresso in ecu del prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, della restituzione da concedere all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, del quantitativo di cui alla lettera b).

8. Il valore dell'ecu viene stabilito a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽²⁾.

VI. Titoli di esportazione

1. Le disposizioni dell'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 1464/95⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2136/95⁽⁴⁾, e quelle dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1431/93⁽⁶⁾, non si applicano allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente bando.

2.1. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi dal giorno del rilascio al termine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

2.2. Tuttavia, i titoli rilasciati per gare parziali effettuate a decorrere dal 1° maggio 1997 sono validi soltanto fino al 30 settembre 1997.

Le autorità nazionali competenti, che hanno rilasciato il titolo di esportazione, possono, su richiesta scritta del titolare, prorogare la durata di validità del titolo stesso fino al 15 ottobre 1997 e non oltre, qualora sopravvengano difficoltà tecniche tali da impedire l'esecuzione dell'esportazione entro il termine fissato al punto 2.2 e a condizione che l'operazione in questione non sia soggetta al regime di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80⁽⁷⁾.

2.3. I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali effettuate tra il 7 agosto 1996 e il 30 settembre 1996 sono utilizzabili soltanto a decorrere dal 1° ottobre 1996.

3. Salvo caso di forza maggiore, se l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione non è stato rispettato ai sensi dell'articolo 29, lettera b) e dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del re-

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1989, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU n. L 140 dell'11. 6. 1993, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

golamento (CEE) n. 3719/88, e la cauzione di cui al titolo IV, punto 1.1 è inferiore:

- a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo diminuito del prelievo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 ⁽¹⁾ in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo,

oppure

- b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo,

oppure

- c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo,

viene riscosso, dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c) e la cauzione di cui al titolo IV, punto 1.1.

4. Ai fini della presente gara permanente non può essere invocata la possibilità di revoca prevista all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88.
5. Qualora l'aggiudicatario intenda presentare una domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, nel quadro della presente gara permanente, non sono d'applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 ⁽³⁾.

VII. Adeguamento delle restituzioni o dei prelievi

1. Qualora nel periodo compreso tra il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e

il giorno dell'esportazione, avviene una modifica dei prezzi d'intervento o una modifica dei contributi di magazzinaggio fissati in ecu a norma del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono adeguati gli importi delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione fissati a norma della presente gara anteriormente al 1° luglio 1997 per lo zucchero esportato a decorrere da questa data.

2. Ai fini dell'adeguamento di cui al punto 1:

- a) nel caso di fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 1997, superiore a quello in vigore il 30 giugno 1997, la restituzione all'esportazione e il prelievo all'esportazione vengono adeguati da un importo pari alla differenza espressa in ecu per 100 kg, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 1997 e il prezzo d'intervento dello stesso zucchero in vigore il 30 giugno 1997;

- b) in caso di fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 1997 inferiore a quello in vigore il 30 giugno 1997, la restituzione all'esportazione e il prelievo all'esportazione vengono adeguati da un importo pari alla differenza espressa in ecu per 100 kg, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco in vigore il 30 giugno 1997 e il prezzo d'intervento dello stesso zucchero applicabile a decorrere dal 1° luglio 1997.

3. Per stabilire la differenza di cui al punto 2 precedente, tali prezzi d'intervento sono maggiorati del corrispondente contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81.

4. Quando da una campagna all'altra varia solamente l'importo del contributo di magazzinaggio, l'adeguamento della restituzione si effettua applicando, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 2, lettera a) o del paragrafo 2, lettera b).

5. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, lo Stato membro che emette il titolo di esportazione in causa, all'atto del suo rilascio iscrive nella casella «note particolari» la seguente menzione: «da adeguare conformemente al regolamento di gara (CE) n. 1464/96 per le esportazioni posteriori al 30 giugno 1997».

6. Dietro presentazione da parte del titolare del titolo di esportazione interessato oppure da parte del cessionario, in caso di cessione di tale titolo, allo Stato membro che ha rilasciato quest'ultimo, prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione relative ai quantitativi in causa detto Stato membro indica nella casella «note particolari» il tasso della restituzione dopo adeguamento e vi appone il proprio timbro.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽³⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

VIII. Contenzioso

Ogni controversia tra l'aggiudicatario e l'organismo competente presso il quale è stata presentata l'offerta:

1. è di esclusiva competenza:

- allorquando si tratti dell'AIMA, dei tribunali di Roma;
- allorquando si tratti del FIRS, del tribunal di grande instance di Parigi, in tutti i casi, compresi la chiamata in garanzia e il liticonsorzio passivo;
- allorquando si tratti del BLE, dei tribunali di Francoforte sul Meno;
- allorquando si tratti dell'HPA, du College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Juliana van Stolberglaan 2, l'Aia;
- allorquando si tratti del BIRB dei tribunali di Bruxelles, senza altro ricorso;
- allorquando si tratti dell'EF-D, dei tribunali di Copenaghen;
- allorquando si tratti dell'ΥΔΑΓΕΠ, dei tribunali di Atene;

- allorquando si tratti del SENPA, dei tribunali di Madrid;
- allorquando si tratti del Ministério de Comércio e Turismo, del tribunale «da Comarca» di Lisbona;
- allorquando si tratti dell'AMA, dei tribunali di Vienna;
- allorquando si tratti del Maa-ja metsätalousministeriön interventioyksikön, del tribunale Uudenmaan Lääninoikeus;

2. è disciplinata:

- allorquando si tratti dell'ISIA, dalla legislazione irlandese;
- allorquando si tratti dell'IBAP, dalla legislazione inglese;
- allorquando si tratti del SJV, dalla legislazione svedese.

IX.

La gara permanente n. 1/1995 (GU n. C 193 del 27. 7. 1995, pag. 25) è chiusa in data 1° agosto 1996.

Phare — Elaborazione di una politica dell'ambiente e ravvicinamento della legislazione

Programma Phare relativo all'ambiente, 1994, Ungheria

Invito a manifestare il proprio interesse per il processo di preselezione

(96/C 216/12)

Il programma Phare è un'iniziativa della Commissione europea che mira al sostegno dello sviluppo dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e all'instaurazione di stretti legami politici ed economici fra i detti Stati e l'UE.

Natura dei servizi

Un bando di gara relativo a servizi tecnici verrà indetto in base al presente avviso di preselezione:

Sviluppo di un programma politico e ravvicinamento della legislazione.

L'offerente dovrà fornire servizi di assistenza tecnica al ministero d'Ungheria per l'Ambiente e la politica regionale per permettere l'attuazione del progetto Phare relativo all'ambiente, al fine di promuovere il processo di ravvicinamento nel settore dell'ambiente.

Il progetto è articolato in 9 sottoprogetti e interesserà i seguenti argomenti:

- Sviluppo di una politica ambientale
- Sistema di informazione ambientale
- Progettazione e gestione ambientale
- Lavori inerenti ai mezzi di comunicazione, campagna di sensibilizzazione, formazione
- Elaborazione di nuove legislazioni ambientali
- Sistemi di informazione relativi alla legislazione e alle pratiche dell'UE
- Legislazione e pratiche emergenti dell'UE nel settore dell'ambiente
- Rinforzo delle strutture di attuazione e di applicazione
- Gestione del progetto su 2 anni

Condizioni particolari

La partecipazione è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità europea o dei paesi beneficiari del programma Phare.

Tuttavia, saranno ammesse a partecipare alla presente gara esclusivamente le imprese iscritte all'Albo centrale di consulenza (ACC) dei programmi Phare e Tacis o che avranno presentato una richiesta di iscrizione all'ACC entro una settimana dalla data di pubblicazione del presente invito a manifestare interesse. Gli interessati potranno presentare le loro richieste di iscrizione presso: Albo di consulenza centrale dei programmi Phare e Tacis, amministrazione, telefax (32-2) 644 15 99.

Le imprese dovranno fornire un attestato di capacità (al massimo 5 pagine) e, separatamente, documentazione relativa all'impresa, in cui vengano chiaramente precisate le capacità, le conoscenze e l'esperienza nei seguenti settori:

- Questioni inerenti all'integrazione nel settore dell'ambiente
- Elaborazione ed applicazione della legislazione ambientale dell'Ungheria e dell'UE
- Sviluppo della politica ambientale dell'Ungheria e dell'UE
- Bandi Phare, gestione di progetti e lavori di progettazione ambientale in Ungheria
- Gestione di importanti progetti a più elementi
- Informazione pubblica, campagne di sensibilizzazione, organizzazione di seminari e preparazione di materiale informativo
- Sistemi di informazione relativi all'ambiente

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al ministero alle ore 17.00 entro 3 settimane dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente invito a manifestare interesse. Dovranno essere indirizzate al ministero per l'Ambiente e la politica regionale (Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium), Ungheria, all'attenzione del sig. I. Tóké, H-1011 Budapest, Fő u. 44-50, telefax (36-1) 201 57 80, indicando il riferimento seguente: «Expression of interest for prequalification for the project Policy Development and Approximation of Legislation».

Una copia dovrà ugualmente essere inviata alla Commissione europea, DG.A, all'attenzione di J. Wilson, rue d'Arlon 88, B-Bruxelles.

Le manifestazioni di interesse non conformi alle condizioni prestabilite non saranno prese in considerazione. L'Unione europea si riserva il diritto di escludere le imprese non eleggibili durante il processo di preselezione.

Le manifestazioni di interesse per il processo di preselezione saranno valutate in base ai criteri fissati dal presente invito, nonché alle informazioni contenute nell'ACC.

Le manifestazioni di interesse saranno valutate principalmente in base alle capacità dell'impresa nei settori sopraccitati, alle informazioni relative alle loro attività precedenti, alla solidità dell'associazione proposta e ai progetti realizzati precedentemente nei settori oggetto del presente invito.

Phare — Sistema di informazione bancaria

Bando di gara d'appalto lanciato dalla Banca nazionale ceca e dalla Commissione delle Comunità europee nel quadro del programma Phare

(96/C 216/13)

Titolo e numero del progetto:

Private Sector Development/Export Development: supply of the Banking Information System for the Czech Export Bank - CZ 9302/04/02/T/L007

1. Partecipazione ed origine

La partecipazione è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità europea e dell'Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, ex Repubblica iugoslava di Macedonia (Fyrom), Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica slovacca e Slovenia. Le forniture ed i servizi offerti devono essere originari degli Stati summenzionati.

2. Oggetto

Fornitura di un sistema bancario per la Banca ceca di esportazione, comprendente i 5 lotti seguenti:

- consegna del software di applicazione (licenze) per un sistema di informazione bancaria integrato,
- implementazione del sistema di cui sopra presso la BNE,
- consegna del hardware occorrente per rendere operativo il sistema di cui sopra, che soddisfi i requisiti tecnici ed i requisiti di rendimento e di grandezza di cui nel capitolato d'appalto,
- consegna del software di sistema (sistemi operativi, sistemi di gestione banca dati, sistemi di comunicazione) per il software di applicazione di cui sopra e per la piattaforma hardware,
- contratto di manutenzione e assistenza per il sistema di cui sopra.

3. Capitolato d'appalto

Il capitolato d'appalto completo può essere ottenuto (gratuitamente) presso:

- a) Czech National Bank, Phare Project Management Unit, Mr Premysl Micka/Mr Jan Málek, Na prikopé 28, CZ-110 03 Prague, telefax (42-2) 24 41-35 01/25 74.
- b) Commissione europea, DG IA/B3, sig.ra H. O'Reilly, rue de la Loi/Wetstraat 200 (AN88 3/44), B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 295 75 02.

c) Uffici di informazione dell'Unione europea:

A-1040 Wien, Hoyosgasse 5 [Tel. (43-1) 505 33 79; Telefax (43-1) 50 53 37 97],

B-1040 Bruxelles, rue Archimède 73 [tél. (32-2) 235 38 44; télécopieur (32-2) 235 01 66],

D-53113 Bonn, Zitelmannstraße 22 [Tel. (49-228) 53 00 90; Telefax (49-228) 530 09 50],

DK-1004 København K, Højbrohus, Østergade 61 [tlf. (45) 33 14 41 40; telefax (45) 33 11 12 03],

E-28046 Madrid, Paseo de la Castellana 46 [tel. (34-1) 431 57 11; telefax (34-1) 432 14 09],

GR-10674 Αθήνα, PO Box 11002, Βασιλίσσης Σοφίας 2 [τηλ. (30-1) 724 39 82, τηλεφάξ (30-1) 724 46 20],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33-1) 40 63 38 38; télécopieur (33-1) 45 56 94 17/19],

FIN-00131 Helsinki, Pohois-Esplanadi 31, PO Box 234 [tel. (358-0) 65 64 20; telefax (358-0) 65 67 28],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 69 99 91; telefax (39-6) 679 16 58],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353-1) 662 51 13; facsimile (353-1) 662 51 18],

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 430 11; télécopieur (352) 43 01-337 89],

NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351-1) 35 00 98 00; telefax (351-1) 350 98 01/02],

S-11147 Stockholm, Hamngatan 6 [tel. (46-8) 611 11 72; telefax (46-8) 611 44 35],

UK-London SW1P 3AT, 8 Storey's Gate [tel. (44-171) 973 19 92; facsimile (44-171) 973 19 00].

4. Offerte

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il 20. 9. 1996 (10.00), ora locale, all'indirizzo seguente:

Czech National Bank, Phare Project Management Unit, Mr Prémysl Micka/Mr Jan Málek, Na prikopé 28, CZ-110 03 Prague 1.

Le offerte saranno aperte il 23. 9. 1996 (10.00), ora locale, al medesimo indirizzo.

Fornitura di una carta di credito professionale ai funzionari ed agenti della Commissione

(96/C 216/14)

1. **Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telefax dell'ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Direzione generale Personale e amministrazione, IX.C.1 unità Politica immobiliare - opzioni e contratti, edificio Orban 1/69, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
Tel. 295 21 00. Telefax 295 23 72.
2. **Categoria del servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire:** Categoria 6.

Prestazione di servizi di fornitura di una carta di credito professionale destinata ai funzionari ed agenti della Commissione per essere utilizzata durante le missioni e per le spese di rappresentanza.

Si tratta di +/- 5 000 carte, le cui spese verranno integralmente addebitate sui conti bancari personali dei detentori, come minimo 60 giorni dopo la spesa.

Numero di riferimento CPC: 8113.
3. **Luogo di consegna:** Bruxelles.
4. a) **Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che riservano l'esecuzione del servizio ad una professione particolare:**
b) **Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in causa:**
c) **Eventuale necessità, per le persone giuridiche, di specificare i nomi e le qualifiche professionali del personale addetto all'esecuzione del servizio:**
5. **Possibilità per i prestatori di presentare un'offerta relativa ad una sola parte dei servizi in questione:** No.
Il contratto non è divisibile in lotti.
6. **Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che saranno invitati a presentare offerte:**
7. **Eventuale divieto di varianti:**
8. **Termine per la consegna o la durata dell'appalto di servizi:** Il contratto entrerà in vigore il 1. 2. 1997 e avrà una durata massima di 5 anni.
9. **Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere l'associazione dei prestatori di servizi a cui verrà aggiudicato il contratto:**
10. a) **Se applicabile, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata:** La procedura accelerata è giustificata dall'urgenza.
- b) **Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione:** 12. 8. 1996.
- c) **Indirizzo al quale dovranno essere inviate:** Vedi punto 1. Si prega di indicare il numero di riferimento 96/24/IX.C.1.
- d) **Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte:** Una delle undici lingue ufficiali della Comunità europea.
11. **Termine ultimo per l'invio degli inviti a presentare un'offerta:** 31. 10. 1996.
12. **Se applicabile, cauzioni e garanzie richieste:**
13. **Informazioni relative alla situazione del prestatore nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare:** I candidati dovranno allegare alla loro domanda di partecipazione, in cui avranno precisato il riferimento 96/24/IX.C.1, il seguente documento: una dichiarazione relativa al numero di carte di credito emesso dall'impresa candidata negli ultimi tre anni, nonché al numero di carte di credito attualmente in circolazione nel mondo.
14. **Criteri di aggiudicazione del contratto e loro classificazione per ordine d'importanza, se non figurano nel capitolato d'onere:** Il contratto verrà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei prezzi e della qualità proposti e valutata in funzione delle esigenze operative precisate nel capitolato d'appalto, in particolare il numero di alberghi, di ristoranti e di distributori automatici di banconote negli Stati membri dell'Unione europea.
15. **Altre informazioni:** I prestatori sono pregati di non richiedere informazioni supplementari ma di trasmettere la loro candidatura conformemente ai punti 10 e 13.
16. **Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:** Non è stato pubblicato alcun avviso di preinformazione.
17. **Data di spedizione del bando:** 17. 7. 1996.
18. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 17. 7. 1996.
19. **Indicazione relativa alla conformità del presente contratto all'accordo GATT:** Sì.

Studio sul sistema globale di navigazione via satellite

Bando di gara d'appalto (VII — A 2 41/96) per la realizzazione di uno studio relativo alla definizione di un sistema globale di navigazione via satellite internazionale controllato da civili (GNSS) per la Direzione generale Trasporti

Procedura aperta

(96/C 216/15)

1. **Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale Trasporti, unità VII A2, all'attenzione del sig. J. H. Rees, BU 33, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
Tel. (32-2) 296 82 47. Telefax (32-2) 295 65 04. Telex COMEU B 21877.
2. **Categoria di servizio e descrizione:** La direzione generale Trasporti della Commissione europea prevede di stipulare un contratto di studio nel quadro del programma di navigazione via satellite (GNSS). Il GNSS è una componente della rete transeuropea di trasporto. Lo studio mira ad identificare l'azione di ricerca e di sviluppo necessaria per la definizione di un sistema globale di navigazione via satellite internazionale controllato da civili. I sistemi proposti dovranno consentire l'identificazione e l'avviamento di lavori di ricerca critici e di sviluppi tecnologici ed effettuare dei collaudi di concetti di GNSS. I lavori di ricerca specifici dovranno essere eseguiti per la definizione dei requisiti di certificazione GNSS e per l'analisi dell'integrazione dell'aumento di aree locali onde soddisfare le nuove esigenze degli utenti.
3. **Luogo di esecuzione dello studio:** Uffici del consulente.
4. a) **Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione, in base a disposizioni regolamentari od amministrative:** Non applicabile.
b) I nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile dell'esecuzione del servizio dovranno essere menzionati.
5. Offerte per parte dello studio non sono ammesse.
6. Le varianti non sono ammesse.
7. **Durata del contratto:** 12 mesi dalla firma del contratto.
8. a) **Nome ed indirizzo del servizio presso il quale i documenti del caso possono essere richiesti:** Vedi punto 1.
b) **Termine ultimo per effettuare tali richieste:** 22. 8. 1996.
9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 12. 9. 1996.
- b) **Indirizzo al quale devono essere inviate:** DG VII, Archivi, BU 33/1/09, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
10. a) **Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:** Le ditte interessate a presenziare all'apertura delle offerte dovranno comunicarlo per telefax entro il 20. 9. 1996, menzionando i nomi e le funzioni di tali persone (massimo 2 persone).
b) **Data, ora e luogo dell'apertura:** 26. 9. 1996 (15.00), avenue de Beaulieu 33, B-1160 Bruxelles/Brussel.
11. Le garanzie richieste saranno riportate nel capitolato d'appalto.
12. Le modalità principali relative al finanziamento e al pagamento saranno riportate nel capitolato d'appalto.
13. **Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori al quale sia aggiudicato il contratto:** Non applicabile.
14. **Le offerte saranno selezionate in base ai seguenti criteri:**
 - esperienza acquisita nel settore spaziale,
 - esperienza acquisita nel sistema di integrazione,
 - conoscenza dei principi della politica comune di trasporto e delle convenzioni internazionali di sicurezza,
 - durata e caratteristiche dell'esperienza professionale nel settore della navigazione via satellite,
 - conoscenza dei requisiti degli utenti del GNSS.
15. **Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla sua offerta:** 6 mesi a decorrere dal 12. 9. 1996.
16. **Il contratto sarà aggiudicato in base ai seguenti criteri:**
 - comprensione del capitolato d'appalto,
 - metodologia proposta,
 - composizione del gruppo proposto,
 - prezzo dell'offerta.
17. **Altre informazioni:** Non applicabile.
18. **Data di invio del bando:** 15. 7. 1996.
19. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 15. 7. 1996.

Acquisizione da parte degli organismi umanitari di beni non più utilizzati dalla Commissione europea

Procedura ristretta

(96/C 216/16)

1. **Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telefax dell'ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, direzione generale Personale ed amministrazione, IX.C.1., unità Politica immobiliare - Opzioni e contratti, Orban 1/69, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. 295 21 00. Telefax 295 23 72.
2. **Categoria del servizio e descrizione:** Prestazione di servizi di categoria 27. Acquisizione gratuita da parte degli organismi umanitari dell'insieme dei beni non più utilizzati dalla Commissione, a causa della loro anzianità o obsolescenza (mobili, attrezzature d'ufficio, attrezzature tecniche, informatiche, di cucina, ecc.).

A titolo indicativo, i doni durante l'anno 1995 sono stati oltre 21 000.

Numero di riferimento della CPC: 9599.

Contratto globale ed unico.
3. **Luogo di consegna:** Bruxelles e Lussemburgo.
4. a) **Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, l'esecuzione del servizio è riservata ad una professione determinata:** Sì. Conformemente ai punti 2 e 13 del presente bando, alle ONG umanitarie firmatarie del contratto quadro di partenariato con il servizio ECHO (Ufficio per gli aiuti umanitari della Comunità europea) della Commissione europea, o che si impegnano a sottoscriverlo in caso di aggiudicazione del presente bando.

b) **Riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:**

c) **Menzione di un eventuale obbligo di menzionare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del servizio:** No.
5. **Indicare se i prestatori di servizi possono presentare offerta per una parte dei servizi in oggetto:** I prestatori devono presentare offerta per l'insieme del contratto.
6. **Numero previsto (o minimo e massimo) di prestatori di servizi che saranno invitati a presentare offerta:**
7. **All'occorrenza, divieto di varianti:**
8. **Termine ultimo entro il quale inizierà o sarà fornito o si concluderà il servizio o durata del contratto di servizi:** Contratto di una durata massima di 5 anni. Decorrenza prevista inizio 1997.
9. **All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatari del contratto:** I raggruppamenti di prestatori sono ammessi.
10. a) **All'occorrenza, motivazione del ricorso alla procedura accelerata:**

b) **Termine ultimo di ricezione delle domande di partecipazione:** 26. 8. 1996.

c) **Indirizzo al quale devono essere inviate:** Vedi punto 1. Si prega di indicare il n. di riferimento 96/20/IX.C.1. Tali domande devono essere corredate dei documenti richiesti al punto 13.

d) **Lingua(e) nella quale devono essere redatte:** Una delle undici lingue ufficiali della Comunità europea.
11. **Termine ultimo per l'invio degli inviti a presentare offerta:** 31. 10. 1996.
12. **All'occorrenza, cauzione e garanzie richieste:**
13. **Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi e informazioni e formalità necessarie per la valutazione della capacità economica e tecnica minima richiesta del prestatore di servizi:** I candidati devono corredare la loro domanda di partecipazione, indicando il riferimento 96/20/IX.C.1, dei documenti seguenti:
 - copia degli statuti e documenti che indichino i nomi e le funzioni dei membri degli organismi di direzione,
 - una dichiarazione relativa al volume d'affari annuale globale e al volume d'affari annuale relativo alle prestazioni oggetto del contratto o di contratti analoghi, realizzati negli ultimi tre esercizi, corredati di bilanci e conti di perdite e profitti o di altri documenti giustificativi,
 - una dichiarazione sul numero di addetti o di collaboratori, fissi o temporanei,

- referenze pertinenti segnatamente in materia di redistribuzione, di utilizzo e/o di valorizzazione di beni utilizzati nel corso degli ultimi tre anni indicando la qualità, la data ed il destinatario pubblico o privato del servizio prestato,
 - una descrizione degli spazi di stoccaggio e dei mezzi di trasporto e di presa in consegna disponibili,
 - copia del contratto quadro di partenariato con l'Ufficio per gli aiuti umanitari della Comunità europea (ECHO) o dichiarazione del candidato che si impegna a sottoscrivere tale tipo di contratto in caso di aggiudicazione del presente appalto e, in ogni caso, prima della firma del contratto che ufficializzerà tale aggiudicazione.
14. **Criteria di aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione, qualora non fossero menzionati nell'invito a presentare offerta:** L'aggiudicazione dell'appalto verrà fatta all'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto: della qualità dei servizi proposti rispetto alle varie necessità oggetto del capitolato d'appalto, segnatamente del periodo di presa in consegna e del programma di valorizzazione umanitaria dei beni ceduti.
15. **Altre informazioni:**
16. **Data(e) di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o riferimento della sua non pubblicazione:** Non pubblicato, in quanto tale categoria di servizio è ripresa nell'allegato IB della direttiva n. 92/50/CEE.
17. **Data di invio del bando:** 16. 7. 1996.
18. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 16. 7. 1996.
19. **Indicare se l'appalto rientra o meno nell'accordo GATT:** No.

Sistema di controllo accessi

Procedura ristretta

(96/C 216/17)

1. **Nome, indirizzo, numeri di telefono, telegrafo, telex e telefax dell'ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Centro comune di ricerca, Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM), ufficio acquisti, Retieseweg, B-2440 Geel.

Tel. (014) 57 12 11. Telex 33589 EURAT B. Telefax (014) 58 42 73.
2. **Procedura di stipulazione prescelta:** Procedura ristretta, direttiva 93/36.
3. a) **Luogo di consegna:** Vedi punto 1.

b) **Natura dei prodotti da fornire:** Installazione e manutenzione di un sistema di controllo accessi costituito da un impianto di gestione centrale collegato ad una sessantina di lettori distribuiti in una decina di edifici, in grado di gestire 10 000 tessere del tipo «proximity».
- c) **Possibilità per i prestatori di presentare un'offerta relativa ad una parte delle forniture in questione:** I fornitori dovranno presentare un'offerta relativa all'insieme del contratto.
4. **Termine ultimo per la consegna delle forniture:** Non ancora stabilito.
5. **Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori a cui verrà aggiudicato l'appalto:** Non applicabile.
6. a) **Termine ultimo per la ricezione delle richieste di partecipazione:** 19. 8. 1996.

b) **Indirizzo al quale dovranno essere inviate:** Vedi punto 1.

c) **Lingua o lingue nelle quali dovranno essere redatte le offerte:** Una delle lingue ufficiali della Comunità.
7. **Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offerta:** 30. 8. 1996.
8. **Se applicabile, cauzioni e garanzie richieste:** Saranno precisate nel capitolato d'appalto.
9. **Informazioni relative alla situazione del fornitore nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare:** La capacità economica e finanziaria dovrà essere dimostrata mediante i seguenti documenti probatori:

1. certificato d'iscrizione dell'impresa nell'albo professionale o di commercio nazionale,
2. bilanci o estratti di bilanci degli ultimi tre esercizi,
3. dichiarazione relativa al volume d'affari e al numero di addetti nel campo dell'installazione e manutenzione di sistemi di controllo accessi, con riferimento all'insieme dell'impresa e alla filiale ove sarà gestita l'esecuzione del contratto.

Ciascun offerente dovrà dimostrare che il presente contratto non rappresenta oltre il 20 % del suo volume d'affari complessivo, né il 50 % del volume d'affari della filiale ove sarà gestita l'esecuzione del contratto.

La capacità tecnica dei candidati verrà valutata secondo le seguenti modalità:

- ciascun offerente dovrà dimostrare di avere installato e gestito con profitto vari sistemi di controllo accessi simili in impianti nucleari e/o in altri impianti per i quali sia necessario un sistema di sicurezza altamente specializzato,
- ciascun offerente dovrà essere in regola con le leggi relative al lavoro negli impianti nucleari in vigore nello Stato membro sede dell'offerente.

Gli offerenti dovranno altresì allegare i seguenti documenti:

1. elenco delle principali prestazioni effettuate negli ultimi tre anni nel settore in oggetto.
10. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** Il contratto sarà aggiudicato all'offerta più vantaggiosa da un punto di vista economico e tecnico, in base a quanto specificato nel capitolato d'appalto e osservando i seguenti criteri:
 1. qualità dei prodotti forniti e installati,
 2. organizzazione del servizio postvendita,
 3. prezzo proposto dall'offerente.
11. **Indicazione relativa al numero di fornitori che saranno invitati a presentare offerta:** Una decina.
12. **Se applicabile, indicazione relativa al divieto di presentare varianti:**
13. **Altre informazioni:** Data la particolare natura dei prodotti da fornire, gli offerenti sono pregati di rispettare il carattere confidenziale del progetto.
14. **Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:**
15. **Data di spedizione del bando:** 15. 7. 1996.
16. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 15. 7. 1996.
17. **Indicazione relativa alla conformità del contratto all'accordo GATT:**

Pubblicazione di un bollettino mensile**Procedura aperta**

(96/C 216/18)

1. **Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, telefono, telex e telefax dell'ente appaltante:** Commissione europea, DG XIII - Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazione della ricerca, Eufo 1166, rue Alcide de Gasperi, L-2920 Lussemburgo.
Tel. centralino: (352) 430 11, linea diretta: (352) 43 01-324 00. Email: richard.swetenham@lux.dg13.ccc.be. Telefax (352) 43 01-331 90.
2. **Categoria del servizio e descrizione:** Produzione di un bollettino mensile relativo agli sviluppi nel campo del diritto dell'informazione per quanto riguarda le pubblicazioni nella pagina giuridica del world wide web server della Commissione europea «I'M Europe» «<http://www.echo.lu>».
CPC n.: 88442.
3. **Luogo di consegna:** Vedi punto 1.
4. a)
b) Non applicabile.
c) Le persone giuridiche dovranno indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale addetto all'esecuzione del servizio.
5. Gli offerenti non potranno presentare un'offerta relativa ad una sola parte del servizio in questione.
6. Non applicabile.
7. **Durata del contratto:** 12 mesi dalla firma del contratto con possibilità di rinnovo 2 volte per un periodo di 12 mesi.
8. a) Commissione europea, DG XIII - Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizzazione della ricerca, gestione del contratto XIII/E-1, Eufo 1267, rue Alcide de Gasperi, L-2920 Lussemburgo, telefax (352) 43 01-340 79.
b) Il capitolato d'appalto, compresi i dettagli tecnici, potrà essere richiesto entro e non oltre 50 giorni dalla pubblicazione del presente bando (vedi punto 18).
c) Il capitolato d'appalto è gratuito.
9. Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre 70 giorni dalla pubblicazione del presente bando (vedi punto 18) all'indirizzo di cui al punto 8, e dovranno essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
10. **Apertura delle offerte:**
 - a) Un rappresentante per ogni offerente sarà ammesso ad assistere all'apertura delle offerte.
 - b) **Data, ora e luogo dell'apertura:** Vedi bando di gara.
11. Non applicabile.
12. **Modalità di pagamento:** Vedi capitolato d'appalto.
13. Non applicabile.
14. **Criteri di selezione:** L'offerente dovrà dimostrare:
 - i) le sue conoscenze nel settore del diritto dell'informazione e la possibilità di accedere a fonti di informazione (documento che attesti della formazione accademica adeguata e di un'esperienza pratica),
 - ii) l'esperienza nella stesura di articoli in lingua inglese (fornire esempi di lavori di riferimento ad articoli pubblicati precedentemente),
 - iii) l'esperienza nello sviluppo di un sistema autore HTML su world wide web o Internet (fornire gli URL o una copia su carta delle pagine corrispondenti),
 - iv) la capacità di gestione di progetti analoghi (fornire esempi di progetti realizzati; titolo, oggetto, destinatario).
15. L'offerente dovrà rimanere vincolato alla sua offerta per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data di cui al punto 9.
16. **Criteri di aggiudicazione del contratto:**
 - a) qualità (valutazione in percentuale)
 - i) Comprensione dei bisogni relativi al contenuto del bollettino: 30 %.
 - ii) Qualità del personale proposto per la stesura del bollettino (qualifiche nel settore giuridico e giornalistico): 25 %.
 - iii) Capacità di produzione di documenti nel sistema autore HTML: 25 %.
 - iv) Gestione del processo di produzione: 20 %;

- b) prezzo.
17. Le offerte dovranno essere accompagnate da un notiziario campione di un minimo di 4 pagine in formato A4, nonché da dischetti 3.5" in formato DOS contenenti il sistema autore HTML e i file grafici (in 3 esemplari). Tale campione verrà preso in considerazione per la valutazione di cui al punto 16.
18. *Data di spedizione del bando:* 16. 7. 1996.
19. *Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:* 16. 7. 1996.
20. *Conformità del contratto all'accordo GATT:* Sì.

Phare — Lavori di ammodernamento delle ferrovie

Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione delle Comunità europee per conto del governo polacco e finanziata nel quadro del programma Phare

(96/C 216/19)

Titolo del progetto

Phare border-crossing modernization programme
ZZ 9421-01-08

Numero del bando Phare ZZ 9421-01-08/9/96

1. Partecipazione

La partecipazione è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità europea, nonché dell'Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica slovacca e Slovenia.

2. Gli offerenti dovranno soddisfare i seguenti criteri

- a) Volume d'affari medio (ovvero fatturazione per lavori in corso e conclusi) di 3 000 000 di ECU relativo agli ultimi 3 anni.
- b) Esperienza comprovata in qualità di contraente principale per l'esecuzione di almeno 2 progetti di natura e complessità paragonabili al presente contratto e realizzati negli ultimi 3 anni.

3. Oggetto

Ammodernamento dell'impianto ferroviario transfrontaliero a Zbrzydowice, compresa, ma non in modo esauriente, la costruzione di: edifici integrati per le guardie di frontiera, i servizi di dogana e ferroviari, nonché i sistemi interni occorrenti. Costruzione di un parcheggio coperto con 10 posti macchina, lavori di ristrutturazione della stazione, costruzione di un parcheggio, di marcia-

piedi e piazzali, nonché fornitura e installazione di sistemi di riscaldamento.

4. Capitolato d'appalto

Il capitolato d'appalto completo può essere richiesto dal 26. 7. 1996 presso:

Polish State Railways - CBZiS PKP «Ferpól» room no 228, ul. Grójecka 17, PL-00973 Warszawa, tel. (48 22) 22 14 30, telefax (48 22) 22 26 28,

previo pagamento di un compenso non rimborsabile di 500 ECU o equivalente in una valuta convertibile, nonché di un supplemento di 70 ECU per le spese postali, se del caso, che potrà essere pagato in contanti, con assegno o mediante trasferimento bancario sul conto PKP CBZiS «Ferpól» n. 400002-262806-2511-1 del BRE IO/Warszawa S.A.

5. Garanzia di offerta

Ogni offerta dovrà essere corredata di una garanzia di un valore di 20 000 ECU o equivalente in una valuta convertibile.

6. Offerte

Devono pervenire entro e non oltre l'11. 9. 1996 (12.00), ora locale, al seguente indirizzo:

Polish State Railways - CBZiB «Ferpól», ul. Grójecka 17, PL-00973 Warszawa.

Le offerte verranno aperte in seduta pubblica l'11. 9. 1996 (12.30), ora locale, all'indirizzo di cui sopra.